

N. 01149/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2014, proposto da:  
Sandro Coratto, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Scalco, Alessandro Comunale Butturini,  
con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giovanni Michelin, Fulvia  
Squadroni, Giovanni R. Caineri, domiciliato presso la segreteria del TAR Veneto;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 355159 del 24.12.2013, a firma del Responsabile del Procedimento, con cui il Comune resistente ha opposto il diniego rispetto alla domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 3.12.2013 e volta ad ottenere il rilascio di copia delle istanze, presentate da parte di terzi, sulla base delle quali il Comune resistente ha adottato le ordinanze dirigenziali n. 1302/2013 e n. 135/2013, volte ad ottenere l'installazione di un divieto di sosta e di uno stallo disabili lungo un vicolo privato posto all'interno della strada denominata "Via Domaschi"; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il diniego all'accesso ai documenti richiesti con l'istanza del 3 dicembre 2013.

In particolare il predetto, dopo aver acquisito gli atti del carteggio relativo al procedimento presupposto alle determinazioni dirigenziali n. 135/2013 e 1302/2013, con le quali era stato, su istanza di terzi, imposto un divieto di sosta ed uno stallo per disabili in un'area privata, successivamente annullate in sede di autotutela, lamenta che l'amministrazione resistente non ha consentito l'accesso alle istanze che hanno attivato il procedimento.

La P.A. ha motivato il diniego nel convincimento che tali attività conoscitiva, invero, costituisca un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

Inoltre, la resistente rileva, sempre a giustificazione del provvedimento negativo, che la richiesta dell'acquisizione della istanza di parte, in disparte il fatto che l'attivazione del procedimento in questione non necessita di alcun impulso privato essendo il posizionamento della segnaletica attività da svolgersi d'ufficio, contrasterebbe, inoltre, con l'art. 60 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 ( codice in materia di protezione dei dati personali).

Le eccezioni sono infondate.

La richiesta del ricorrente, invero, attiene, non già ad una attività conoscitiva delle condizioni soggettive di terzi, ma è indirizzata esclusivamente alla completa acquisizione degli atti della procedura relativa alla apposizione della segnaletica su un'area privata, anche se tale attività è stata, successivamente, annullata in sede di autotutela

Invero, la p.a. avrebbe dovuto, nel caso di specie, attivare la procedura prevista dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, ma tale omissione, in disparte le eventuali responsabilità della resistente, non può certo impedire l'accesso agli atti richiesti non ravvisandosi, nella presente evenienza processuale, nessuno degli elementi ostativi previsti dall'art. 24 della L. 241/1990.

Non solo.

Dalla ricostruzione fattuale, non contestata dalla resistente, risulta che il ricorrente ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza ed acquisizione dei documenti richiesti, tale da configurare tale reclamata evenienza come posizione giuridica soggettiva, che l'ordinamento tutela anche nella sua espressione meramente potenziale ( Cons.St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873), il cui pregiudizio è in grado di dispiegare effetti, come nel caso di specie, negativi diretti e/o indiretti nei confronti dell'istante ( Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e, contestualmente, deve essere ordinata l'esibizione dei documenti così come richiesti dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile

2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)